

Comune di Villanova Truschedu

Provincia di Oristano



Statuto Comunale

*Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 23.02.2000
Integrato e modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 07.06.2000
(Aggiornato con le modifiche introdotte dalla Bassanini-ter e dalla riforma delle autonomie locali (legge n. 265/99))*

La comunità

Art. 1- La comunità

1- La comunità di Villanova è l'insieme degli uomini e delle donne che per nascita, o per tradizione familiare, o per loro libera scelta, ritengano di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale che hanno col territorio e con gli altri membri della comunità.

2. La comunità del Comune di Villanova Truschedu è di lingua e cultura sarda, per cui in applicazione della legge 15.12.1999 n.482 *“norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche e storiche”* costituisce una minoranza legislativamente tutelata.

Art. 2 - I membri della comunità

1- La qualità di membro della comunità si perde solo per decisione personale di non farne più parte. I diritti ed obblighi verso la comunità e le sue istituzioni sorgono, perdurano e si estinguono in relazione all'appartenenza o meno alla comunità stessa, salvo che la legge non preveda espressamente che un obbligo o un diritto sorga, perduri o si estingua in relazione alla residenza del soggetto, o ad altro criterio territoriale.

Art. 3 - Appartenenza della comunità

1- La comunità di Villanova è parte del popolo sardo ed il suo territorio ed i suoi cittadini appartengono alla nazione sarda.

2- La lingua della comunità è il sardo.

Art. 4 - Principi della comunità

1- La comunità, erede delle tradizioni storiche plurisecolari dei suoi abitanti, è fondata sulla solidarietà personale e familiare fra i propri componenti, vive del lavoro dei suoi membri e si ispira ai principi di tolleranza, libertà, uguaglianza e fraternità. La comunità si ispira, altresì, al principio di uguaglianza tra uomo e donna e si adopera affinché, vengano eliminate tutte le cause che limitano la piena attuazione dei suddetti principi.

2- Il Comune favorisce con appropriati interventi la tutela, la valorizzazione e l'espansione degli istituti del solidarismo e del comunitarismo praticati tradizionalmente nella comunità.

Il Comune

Art. 5 - Comune

1- La comunità di Villanova è rappresentata dal Comune di Villanova Truschedu, Ente il quale ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo le necessità e la volontà della comunità stessa.

2- Il Comune ha potestà statutaria e regolamentare nel quadro del sistema di autonomie della Repubblica Italiana e della Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 6 - Forma linguistica degli atti comunali

1- La lingua sarda, così come comunemente usata dalla comunità, è lingua del Comune e delle sue istituzioni.

2- Salvi gli obblighi di traduzione ufficiale, nei casi previsti dai commi seguenti, ogni atto può essere redatto nella lingua della comunità.

3- Gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Repubblica Italiana devono essere tradotti in lingua italiana, o comunque in tale lingua deve essere stesa la versione avente valore di atto originale.

4- Gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Comunità Europea, devono essere stesi in una lingua ufficiale della Comunità Europea, o comunque in tale lingua deve essere stesa traduzione avente valore di atto originale.

5- Chiunque può avanzare istanza, introdurre procedimenti, intervenire negli stessi, o comunque corrispondere con gli organi del Comune nella lingua sarda della comunità. In tal caso gli organi del Comune sono tenuti a rispondere nella lingua della comunità.

6- Nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle sue istituzioni è libero l'uso orale della lingua della comunità, ma i verbali devono contenere comunque, in lingua italiana, la sommaria traduzione di quanto affermato.

7- Qualora la verbalizzazione debba essere, per richiesta dell'intervenuto, integrale, il testo va riportato nella lingua usata.

8- Sono obbligatoriamente bilingui gli avvisi pubblici, ed i bandi rivolti alla generalità dei soggetti o comunque ad un insieme indeterminato di essi.

9- Le insegne pubbliche, poste a cura del Comune o delle sue istituzioni, dovranno esser bilingui e contenere tutte le indicazioni nella lingua della comunità ed in lingua italiana.

Art. 7 - Toponomastica

1- Il Comune conserva e ripristina la toponomastica originaria, secondo la tradizione scritta e orale.

2- La toponomastica all'interno degli abitati è definita nella lingua sarda della comunità ed in lingua italiana.

3- Nelle certificazioni la toponomastica è espressa in entrambe le lingue, negli altri casi l'uso libero.

4- Nessuna variazione di toponomastica può sopprimere la precedente denominazione se non dopo dieci anni dall'adozione.

5- Durante i dieci anni successivi all'adozione della variazione nelle certificazioni sarà indicata la nuova denominazione seguita dall'indicazione che precedentemente vi era altra denominazione.

6- Ai cittadini residenti, o esercitanti attività aventi rilevanza fiscale, nelle vie delle quali sia stata modificata la denominazione dovrà essere consegnato d'ufficio certificato attestante la modificazione.

7- La Giunta comunale adotterà i provvedimenti relativi alla toponomastica sentita la Commissione Permanente Lingua e Cultura della comunità di cui all'art. 21 del presente statuto.

Art. 8 – Lo Stemma ed il Gonfalone Comunale

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Villanova Truschedu;

2. Lo stemma del comune è come descritto dal Decreto del Presidente della Repubblica in data 04.09.1998, che testualmente recita “ **semipartito troncato: nel primo,** di rosso, alla pecora d'argento, con la testa rivolta, riposante su campagna erbosa di verde; **nel secondo,** di azzurro, alle sette spighe di grano d'oro, impugnate, legate di rosso; **nel terzo,** d'oro, all'olivastro sradicato, con la chioma di verde, fruttato d'argento e con il tronco e le radici al naturale. Ornamenti esteriori del Comune”.

3. Il Gonfalone Comunale, approvato con il medesimo decreto è così descritto “**drappo partito di bianco e verde,** riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Nel Comune si espongono il gonfalone comunale, la bandiera sarda, la bandiera della Repubblica e la bandiera della Comunità Europea.

4- Ogniquale volta la legge prevede l'esposizione di una delle bandiere esse vanno esposte contemporaneamente.

5- Il Comune espone inoltre le bandiere sia il giorno 16 settembre, data della festa tradizionale della comunità, sia il 28 aprile, ricorrenza nazionale del popolo sardo.

Art. 9 - Territorio

1. - Il Comune di Villanova Truschedu comprende la parte di territorio della Sardegna delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. - Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.45 dello Statuto sardo e con le modalità stabilite dalla legge regionale.

3- Il Comune definisce cercando l'accordo con i comuni confinanti i problemi derivanti dalle delimitazioni territoriali.

4- In ordine a detti problemi il Comune non delibera nessuna lite se non previo invito ad una seduta consiliare congiunta con il Consiglio del Comune confinante.

5- Il Comune può realizzare proprie opere pubbliche nel territorio di altro

Comune o consentire la realizzazione di opere di altro Comune nel proprio territorio previ accordi fra i Comuni interessati.

Art. 10 - Compiti del Comune

1. Il Comune di Villanova Truschedu ha quali compiti, oltre quelli assegnati, o delegati, dalla legge statale e regionale :

a) la tutela, lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'insegnamento della cultura e della lingua della comunità e del popolo sardo, la ricerca e l'ammodernamento delle radici storiche e delle tradizioni della comunità.

b) L'apprestamento dei mezzi per l'esercizio del culto e della spiritualità.

c) La tutela dell'ambiente e del territorio della comunità, del suo paesaggio, dei suoi monumenti, dei beni artistici ed archeologici, con la promozione di ogni forma di valorizzazione sociale della loro fruizione.

d) La liberazione dal bisogno di tutti i membri della comunità e la creazione di condizioni economiche e sociali che consentano il pieno sviluppo della personalità. A tal fine promuove per i suoi amministrati, ma soprattutto per i giovani e per gli anziani, il libero associazionismo, lo sport ed il turismo di massa, il collegamento con forme di ospitalità internazionale, forme di educazione permanente e di aggiornamento culturale.

e) la promozione e la tutela del lavoro quale diritto e dovere di tutti i membri della comunità.

2. Il Comune esplica i suoi compiti nel rispetto delle competenze delle altre Pubbliche Amministrazioni, nei limiti delle sue capacità finanziarie, adottando il metodo della programmazione, provvedendo direttamente, o tramite sue istituzioni, o in concorso con altri Enti Pubblici, o privati, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. Il Comune può esplicare i suoi compiti nei confronti di tutti i membri della comunità, ovunque si trovino.

Art. 11 - Albo pretorio

1. - Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle Determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. - Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni e gli atti pubblicati devono essere registrati su apposito registro e numerati progressivamente per anno solare

3- L'affissione all'albo pretorio esaurisce le formalità richieste dalla legge per la pubblicità degli atti, ove non sia altrimenti stabilito.

Art. 12- Pubblicità aggiuntiva

1- Il Comune favorisce la conoscenza della propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità sia fisse, sia da stabilirsi in relazione alla rilevanza della materia ed in particolare attua la pubblicità di cui ai commi seguenti.

2- Dovranno essere affisse le deliberazioni, le determinazioni e gli atti rivolti alla generalità dei cittadini nella biblioteca comunale, nonché in almeno due locali aperti al pubblico i cui titolari lo richiedano o vi consentano.

3- In ogni locale adibito a servizio comunale dovranno essere affissi gli atti relativi a quel servizio.

4- Il Consiglio Comunale potrà prevedere la pubblicazione di un foglio periodico comunale quale forma di pubblicità aggiuntiva rispetto alla pubblicazione nell'albo pretorio.

5- Il Comune potrà avvalersi della radio, della televisione e della stampa periodica per divulgare la propria attività e per promuovere forme di partecipazione popolare all'amministrazione.

Art. 13 - Divulgazione sulla tutela degli interessi e dei diritti

1- All'Albo pretorio ed in ciascuna delle sedi fisse di pubblicità aggiuntiva sarà permanentemente esposto avviso che illustri con evidenza:

a) la facoltà per i soggetti lesi dall'atto di ricorrere contro di esso in via amministrativa e giurisdizionale, specificando i termini e le forme essenziali di impugnativa.

b) la facoltà per ciascun elettore di far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

c) la facoltà di intervento nei procedimenti amministrativi del Comune.

- Art. 14 -

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31 Dicembre 1996, n.675, e successive modifiche ed integrazioni.

- Art. 15 -

Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. IL Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Oristano e con la Regione Sardegna.

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Organi Istituzionali

Art. 16 - Organi

1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge dai regolamenti e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

- Art. 17 -

Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva puo' promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

- Art. 18 -

Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Sulle proposte di Deliberazioni Consiliari e di Giunta vanno acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi stabilirà termini e modalità.

4. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea al componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente (Sindaco) e dal Segretario.

Consiglio Comunale

Art. 19- Elezione e composizione

1. - Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge

Art. 20 - Durata in carica

1. - La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.

2. - Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 21 - Consiglieri comunali

1. - I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. - I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. - Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. - La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

5. - I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

6. - L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

7. - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

8. - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9.- Gli amministratori comunali devono essere risarciti dal comune, salva la rivalsa nei confronti dei terzi responsabili per ogni danno personale o patrimoniale da essi o dai loro familiari subito, in conseguenza del mandato amministrativo, per azione dolosa di terzi, anche se non identificati, che secondo comune esperienza possa essere attribuito a vendetta per atti amministrativi compiuti.

Art. 22 - Competenze del Consiglio comunale

1.- Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. - Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

4. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.

5. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

6. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

7. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

8. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

9. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 23 - Esercizio potestà regolamentare

1.- Il Consiglio comunale nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. - I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. - I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono pubblicati nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 24 - Commissioni Speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;

2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 25 - Commissione per la cultura e la lingua

1.- E' istituita una commissione permanente per la lingua e la cultura della comunità formata dal Sindaco, da un consigliere del gruppo di maggioranza, da un consigliere del gruppo di minoranza, da quattro esperti in materie linguistiche o culturali designati dal Consiglio.

2.- La commissione va sentita su tutti i provvedimenti riguardanti la lingua e la cultura della comunità.

- Art. 26 -

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le; integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche; mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3 Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 dicembre di ogni anno. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. A termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 27 - Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate: ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

4. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione..

10. In caso di impedimento permanente decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

5. Ai Consiglieri Comunali spetta un gettone di presenza stabilito annualmente dall'organo competente secondo le vigenti disposizioni di legge, per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organismi consiliari (C.C., Commissioni ecc.) di cui fanno parte.

Art. 28 – Funzionamento del Consiglio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto il funzionamento e le modalità di convocazione, presidenza, votazione e verbalizzazione del Consiglio Comunale verrà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 29- Doveri dei rappresentanti del Comune

1- Chi per elezione o designazione da parte del Comune esercita funzioni in enti, organismi o istituzioni di qualsiasi natura deve:

- riferire con relazione scritta semestrale sul proprio operato al Consiglio Comunale;
- operare in conformità alle direttive impartite dal Consiglio o in loro assenza dalla Giunta Comunale;
- fornire sollecitamente le informazioni richieste dagli organi comunali;
- riferire con ogni sollecitudine ogni evento che comporti pericolo di lesione di interessi del Comune o impossibilità di adempiere alle proprie funzioni.

Art. 30- Revoca di rappresentanti

1- Coloro che non adempiano ai doveri di cui all'articolo precedente, o non siano in grado di adempiere alle proprie funzioni, sono revocati dal Consiglio Comunale, col voto segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, a seguito di proposta motivata sottoscritta da un terzo dei consiglieri e notificata dal messo comunale agli interessati con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per le controdeduzioni.

2- La revoca può riguardare un rappresentante o l'intera delegazione del Comune.

3- Qualora la proposta di revoca riguardi rappresentanti espressi dalla minoranza in forza di norma di legge, statuto o regolamento, la proposta deve essere sottoscritta comunque dalla maggioranza assoluta dei componenti dei gruppi di minoranza.

4- Il Consiglio procede nella stessa seduta, qualora venga dichiarata l'immediata esecutività della delibera di revoca, alla surrogazione e comunque vi procede nella prima seduta utile dopo l'esecutività della delibera.

Il Sindaco

- Art. 31 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di inleggibilità, di incompatibilità lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione sovrintendendo alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

4. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

5. Il sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.

6. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quali organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

8. Al Sindaco è corrisposto un'indennità sulla base delle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia, il cui importo è determinato annualmente dall'organo competente.

- Art. 32 -

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:-

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nel rispetto delle procedure in vigore all'atto della designazione;
- f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

- Art. 33 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

- Art. 34 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi Pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 35 - ViceSindaco

1. Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art.15, comma 4 bis della legge n.55/90 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
3. In caso di assenza o impedimento del vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

ART. 36 - Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni. -
2. Il Sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 37 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si attivano le procedure per lo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

ART. 38 - Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

ART. 39 - Divieto Generale di Incarichi e Consulenze

1. Al Sindaco, al Vice-Sindaco agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

La Giunta Comunale

ART. 40 - Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio.

3. Ai componenti della Giunta Comunale compete un gettone di presenza per ogni riunione o un'indennità mensile che verranno quantificate annualmente sulla base delle vigenti disposizioni di legge con deliberazione dell'organo competente.

ART. 41 - Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a n.4 (quattro) di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto. La presenza degli assessori di cui al secondo comma non modifica il numero degli assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1 dell'art. precedente.

4. Il Consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.

5. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, possono partecipare con diritto di parola e di proposta alle sedute del Consiglio, e se richiesti, hanno il dovere di partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni.

6.- Può far parte della Giunta un solo assessore tecnico

ART. 42 - Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; 4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 43- Funzionamento della giunta.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, compreso il Sindaco, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

ART. 44 - Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del lo stesso.

3. La giunta, in particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe comunali;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- n) p) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- rp) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
- q) approva il Peg su proposta del direttore generale.

Art. 45 - Delegazioni del Sindaco

1. - Il Sindaco, con proprio provvedimento, contestualmente alla nomina degli assessori individua uno di essi con la carica di Vice-Sindaco a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

2. - Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

3. - Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore, ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. - Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. - Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco, che può annullarne o revocarne i provvedimenti.

6. - Gli assessori e i consiglieri, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 46 - Surrogazione del Consiglio per le nomine

1. - Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 16, comma 6, del presente statuto, o comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

Art. 47 - Potere di ordinanza del Sindaco

1. - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. - Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 48 - Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

1. - Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 49- Partecipazione dei cittadini

1. - Il Comune promuove l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratica alla predetta attività.

2. Sono soggetti della partecipazione:

a) Le associazioni formate per promuovere o esercitare attività di carattere culturale, sportivo, religioso, sociale e di tutela dell'ambiente;

b) le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali;

c) i gruppi formati per intervenire nell'attività amministrativa del Comune. Tali gruppi devono essere formati da almeno cinquanta elettori che dichiarino di associarsi per intervenire nella vita amministrativa del Comune indicandone le finalità. La costituzione del gruppo di intervento è valida sino all'elezione di un nuovo Consiglio Comunale.

d) i singoli membri della comunità e le persone giuridiche operanti nel territorio comunale.

Art. 50- Facoltà delle associazioni

1- Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa a fini di sviluppo della partecipazione popolare all'amministrazione.

2- A tale scopo censisce le associazioni presenti sul territorio e dispone che alle stesse siano assicurati, anche in comodato, mezzi strumentali e servizi tali da consentire e favorire l'attività di partecipazione.

3) Le associazioni devono essere consultate in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano urbanistico comunale, dei piani o dei regolamenti per il settore che interessa l'associazione consultata.

Art. 51- Organismi di gestione

1- Ove non sia già previsto dalla legge il Comune potrà creare per ogni servizio gestito un comitato di gestione, con partecipazione maggioritaria degli utenti, definendone i poteri di intervento.

2- I comitati di gestione dovranno riferire annualmente al Consiglio Comunale.

Art. 52- Diritto di petizione

1- I soggetti della partecipazione possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre problemi o necessità di ordine generale o di categoria.

2- La petizione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 53 - Diritto di interrogazione

1- I soggetti collettivi della partecipazione possono rivolgere al Sindaco interrogazioni scritte.

2- La risposta è data per iscritto entro il termine di trenta giorni.

3- E' facoltà di ogni consigliere comunale chiedere che la risposta all'interrogazione venga resa anche in Consiglio Comunale, che può aprire un dibattito sull'argomento.

Art. 54 - Diritto d'iniziativa

1- L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte sotto forma di schema di delibera.

2- L'iniziativa si attua mediante presentazione della proposta corredata da cinquanta firme di elettori del comune.

3- Sono esclusi dal diritto di iniziativa provvedimenti riguardanti designazioni e nomine.

4- La proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla presentazione e sulla stessa va espresso voto definitivo entro i successivi novanta giorni.

Art. 55 - Riunioni e assemblee

1. - Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene ai soggetti della partecipazione e ai partiti politici presenti in Consiglio Comunale.

2. - L'Amministrazione comunale ne facilita l'effettuazione mettendo a disposizione gratuitamente ogni struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente

deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle precedenze in caso di pluralità di richieste.

3. - Il Sindaco, la Giunta o il Consiglio Comunale possono convocare assemblee generali della comunità o limitate a categorie. In tali assemblee chiunque può prendere la parola sull'ordine del giorno. La volontà dell'assemblea ha valore consultivo.

Art. 56- Referendum

1- Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. - Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. - Sono ammessi soltanto referendum consultivi; la indizione è fatta quando lo richiedano settanta elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune.

4. - Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. - Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. - Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 57- Effetti del referendum consultivo

1. - Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali; altrimenti è dichiarato respinto.

2. - Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. - Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

4. - Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento, che può stabilire forme semplificate rispetto ai normali procedimenti elettorali.

Art. 58- Sottoscrizioni e certificazioni

1- Per tutte le forme di partecipazione popolare non è richiesta autenticazione di firme o certificazione di qualità di elettore o di rappresentante legale di associazione o gruppo.

2- Il Consiglio Comunale può disporre accertamenti sull'autenticità delle firme o sulla qualità dei firmatari.

Art. 59 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. - Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. - Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 60 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. - Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. - Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti a sensi della legge sull'azione amministrativa.

Difensore civico

ART. 61 - Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Oristano, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
- c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
- e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario Comunale.

Art. 62 - Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.

Art. 63 - Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Art. 64 - Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

6. E' facoltà del difensore civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Art. 65 - Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 66 - Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.

Art. 67- Servizi pubblici comunali

1. - Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. - I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 68 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. - Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda; b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, comunale o consortile, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale degli enti locali, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. - Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 ottobre 1986, n.902.

Art. 69 - Aziende speciali ed istituzioni

1. - Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.
2. - Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.
3. - Organi dell'azienda e della istituzione sono: a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali; b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione; c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.
4. - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.
5. - Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Forme associative e di cooperazione, Accordi di Programma

Art. 70 - Convenzioni

1. - Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 71 - Consorzi

- 1.- Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente statuto.
2. - A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione a sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. - Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 72 - Accordi di programma

1. - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione; l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. - A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. - L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. - Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. - La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.
- 6.- Il Comune partecipa con le stesse modalità, in quanto compatibili, ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni.

Uffici

Art. 73 - Principi strutturali e organizzativi.

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 74 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche e integrazioni.

UFFICI E PERSONALE

Art. 75 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. - Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 76 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili di servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in Settori, Servizi ed all'interno in Uffici o unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

5. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo con apposito regolamento può istituire un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504.

6. Con il regolamento di cui al comma precedente dovranno essere istituiti i seguenti uffici, servizi e funzioni obbligatori:

- a) Coordinatore Unico dei lavori pubblici;
- b) Responsabile dell'intervento ex articolo 7 della legge n. 109/1994;
- c) Ufficio per i procedimenti disciplinari;
- d) Servizio ispettivo ex articolo 1, comma 62, legge n. 662/1966;
- e) Ufficio statistica ai sensi del Dlgs n. 322/1989;
- f) Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 29/1993;
- g) Ufficio del difensore civico.

7. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con lo stesso regolamento di cui.

8. Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.

Art. 77 - Organizzazione del Personale

1. Il Personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL e dall'ordinamento professionale perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

Art. 78 - Stato Giuridico – Trattamento Economico e Progressione del Personale

1. Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti Collettivi nazionali di Lavoro.

2. Il Comune garantisce la piena applicazione dei CCNL e della Contrattazione Integrativa Decentrata prevedendo la progressione interna di carriera del personale dipendente sulla base delle esigenze e necessità organizzative del lavoro.

3. I criteri e le metodologie elaborate dal nucleo di valutazione nel rispetto del nuovo sistema di classificazione del personale e del CCNL saranno stabiliti dal regolamento degli uffici e servizi.

Art. 79 - Formazione del Personale

1. Il Comune assicura la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale del personale garantendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale.

2. L'Ente programma idonei percorsi formativi, concludentisi con la verifica delle conoscenze acquisite, e rilevante ai fini della progressione di carriera.

3. Al fine di garantire un idoneo e permanente percorso formativo l'ente promuove, forme associative o di convenzionamento con altri Enti Locali e soggetti privati.

4. L'ammontare della percentuale di spesa per la formazione le varie forme e metodologie saranno stabilite dal regolamento degli uffici e servizi.

Personale direttivo

Art. 80 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 81 - Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, con facoltà se lo ritiene opportuno sentita la giunta comunale.

Art. 82 - Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco. e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti. i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

Art. 83 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, nominati dal Sindaco con proprio Decreto, sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale tra gli apicali dell'Ente.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Ad essi nell'ambito delle competenze loro assegnate sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dall'organo politico ed alla gestione dell'attività dell'ente.

4. Ai Responsabili di Servizi sono attribuite tutte le competenze proprie spettanti ai Dirigenti e limitatamente ai servizi loro assegnati tutte le funzioni di natura dirigenziale di cui al comma 3 dell'art. 51 della legge 08.06.1990, n.142.

Art. 84- Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e la relativa liquidazione.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e, svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione, emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 38 della legge n. 142/1990;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti, e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai responsabili, degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 85 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 86 - Collaborazioni esterne

1. - Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. - Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

Art. 87 - Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del dlgs n. 504/92.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 88 - Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo 17, comma 75, della legge 127/1997.

2. la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

3. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centioventigiorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

5. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.

6. Al Segretario Comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.

7. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell'articolo 51-bis, ultimo comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al 1° comma dello stesso articolo. In tal caso, le funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.

8. E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale.

9. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

10. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 89 - Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione

amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario ha inoltre funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

b) può rogare tutti i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto.

c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitigli dal Sindaco.

d) sostituisce provvisoriamente e per periodi limitati non oltre 30 giorni i responsabili di servizio in caso di assenza per ferie o per malattia degli stessi o comunque per assenze giustificate.

3. Gli organi dell'Ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico-amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta (anche sotto forma di parere ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori. e ai. singoli consiglieri).

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

La responsabilità

Art. 90 - Responsabilità verso il Comune

1. - Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. - Il Sindaco, o il Segretario comunale, il Responsabile del Servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità a sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

ART. 91 -- Responsabilità verso i terzi

1. - Gli amministratori, che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. - Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. - E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. - La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atto di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. - Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

6.-Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti comunali possono essere assicurati per i danni che arrechino, senza dolo, ai terzi o all'Amministrazione nell'esercizio delle proprie competenze.

Art. 92- Responsabilità dei contabili

1. - Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Finanza e contabilità

Art. 93 - Ordinamento

1. - L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. - Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. - Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 94 - Attività finanziaria del comune

1 Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili..

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 95 - Amministrazione dei beni comunali

1. - La comunità considera le terre comunitarie elemento primario e determinante della propria identità culturale ed etnica. In considerazione di ciò e per garantire alle generazioni future il godimento di tali beni e per educarle allo spirito comunitario, le terre comuni sono considerate proprietà dei membri della comunità come identificata dall'art. 1 del presente Statuto.

2. - Il Responsabile del Servizio interessato dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al segretario e al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

3. - I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale. giunta comunale.

4. - Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

5. - Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 96- Contabilità comunale - Il bilancio

1. - L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. - La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. - Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria.

Art. 97 - Contabilità comunale - Rendiconto della gestione

1. - I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. - La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 98 - Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

3. - La determinazione deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

4.- Il Consiglio approva un regolamento dei contratti che disciplina in particolare gli appalti, le forniture e i servizi al di sotto della soglia comunitaria.

Art. 99 - Regolamento di contabilità

1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed altresì potestà impositiva nel campo delle imposte delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale approva il regolamento di contabilità con criteri di trasparenza e di semplificazione delle procedure.

Art. 100 - Revisore dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2 - Il revisore del conto collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

3 - Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

4 Nella relazione al del rendiconto del bilancio il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. - Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del dlgs 3 febbraio 1993 n. 29.

Art. 101 - Tesoreria

1. - Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro cinque Giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge 2. - I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché, da apposita convenzione.

Art. 102 - Controllo economico della gestione

1. - I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. - Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

ART. 103 - Partecipazione alla programmazione

1. - Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.

2. - Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatrice di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. - La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

ART. 104 - Pareri obbligatori

1. - Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. - Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

3. - Il Comune può richiedere la convocazione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 105 - Modifiche allo Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. E' ammessa, inoltre, l'iniziativa da parte di almeno 70 cittadini per proporre al Consiglio comunale modificazioni al presente Statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli.

Art. 106 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

* * * * *